



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 4/2013

ALLE PREFETTURE – UTG LORO SEDI

(ad esclusione delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)

OGGETTO: Legge 23 luglio 1998, n. 251 recante "Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali". Rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2012 per il personale ex Fime.

Premessa

L'articolo 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, stabilisce che il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della predetta legge 251 del 1998, sono posti a carico dello Stato, che provvede, per il tramite di questa Direzione Centrale, a rimborsare a favore degli enti suindicati il costo sostenuto per il pagamento del personale assunto.

La quantificazione di tali oneri è effettuata sulla base di apposita certificazione, redatta dalle amministrazioni che hanno provveduto all'assunzione di tale personale, che attesti la spesa sostenuta nell'anno precedente.

Peraltro si ricorda che la Commissione (COPAFF) nella seduta del 22 febbraio 2012 nel procedere a rideterminare il totale dei trasferimenti fiscalizzati nell'anno 2011 ha precisato che il contributo in esame rientra tra quelli non fiscalizzati e, pertanto, restano invariate le modalità di erogazione del contributo in esame.

Conseguentemente, per l'assegnazione del contributo anno 2013, gli enti beneficiari dovranno attestare la spesa sostenuta nell'anno 2012.

A tal fine, è stata predisposta l'allegata certificazione che dovrà essere compilata e trasmessa da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo.

2. Adempimenti degli Enti Locali

Per la definizione e l'eventuale erogazione del contributo di cui in premessa, gli enti aventi potenzialmente titolo in base alla richiamata normativa devono consegnare le certificazioni, debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 31 marzo 2013.

Per l'assegnazione del contributo anno 2013, possono presentare la certificazione anche le Amministrazioni provinciali in quanto l'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sottolinea che i responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sulla veridicità e l'esattezza dei dati riportati.

3. Adempimenti delle Prefetture-UTG

Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti ed effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione.

A tal riguardo, si sottolinea che le certificazioni antecedenti alla presente circolare e trasmesse direttamente a questo Ufficio, anziché per il tramite della Prefettura-UTG territorialmente competente, non saranno prese in considerazione, ma soltanto trattenute agli atti.

Al fine dell'eventuale erogazione del rimborso, gli enti dovranno presentare nuovamente la certificazione attenendosi alle istruzioni della presente circolare.

Come precisato con circolare F.L. 6/2010 del 15 marzo 2010, e con circolare F.L. 2/2011 del 7 febbraio 2011, la data del 20 maggio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso rappresenta il termine ultimo, pena la mancata erogazione del contributo in argomento, entro il quale codeste Prefetture-UTG dovranno trasmettere a questo Ministero le certificazioni di che trattasi.

Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall'ente per un quinquennio e rimanere a disposizione di questa Amministrazione per eventuali controlli a campione. Codeste Prefetture-UTG potranno, previa comunicazione di questa Direzione generale che individua gli enti scelti a campione, chiedere agli enti di trasmettere la documentazione giustificativa della spesa.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti alla Dott.ssa Assunta Reina tel. 06/46548156 assunta.reina@interno.it oppure alla Sig.ra Daniela Secondini tel 06/46548369 daniela.secondini@interno.it fax 06/46549652.

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica e può essere visualizzata sul sito ufficiale della finanza locale alla pagina web <http://www.finanzalocale.interno.it/cir/fl4-13.html>.

Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti locali copia della presente circolare e dell'allegato modello.

Roma, lì 12 febbraio 2013

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

